

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. PL35-PL43/A

Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona
della Sardegna

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 35

presentata dai Consiglieri regionali
ORRÙ - DESSENA - LOI - COCCO - PIZZUTO - PORCU

il 19 luglio 2024

Tutela, conservazione e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna

PROPOSTA DI LEGGE

N. 43

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - SOLINAS Alessandro - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

il 6 settembre 2024

Norme relative alle attività di tutela e valorizzazione della flora autoctona
e degli habitat naturali e seminaturali della Sardegna

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai Consiglieri

LI GIOI, Presidente - MULA, Vice Presidente - PORCU, Segretario - USAI, Segretario - FLORIS - MARRAS - MATTA - ORRÙ - PIANO - PINTUS - SPANO

Relazione di maggioranza

On. ORRÙ

pervenuta il 31 gennaio 2025

La biodiversità è fondamentale per la produttività e la stabilità degli ecosistemi, che siano agricoli, forestali o acquatici. La sua diminuzione minaccia la sicurezza alimentare, aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali e compromette la salute delle società, riducendo anche la qualità delle risorse idriche e impoverendo le tradizioni culturali. Ogni specie, grande o piccola, ha un ruolo cruciale nell'equilibrio ecologico, e la sua scomparsa locale può avere impatti significativi sull'intero habitat.

In un contesto di sfide ambientali, come la distruzione degli habitat e il cambiamento climatico, la salvaguardia e la conservazione delle specie autoctone diventano essenziali. Le specie native non solo stabilizzano il suolo e migliorano la qualità dell'aria, ma sostengono anche la biodiversità, creando habitat vitali per organismi endemici e contribuendo alla resilienza degli ecosistemi. La nostra Regione è attualmente l'unica in Italia a non disporre di una legge specifica per la salvaguardia e la valorizzazione delle specie vegetali autoctone. Questo è particolarmente preoccupante, considerando l'impegno e la passione dimostrati nel corso degli anni da parte dell'Università di Cagliari e di Sassari, dall'Associazione botanica italiana, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da diverse istituzioni locali e da cittadini in forma singola o associata. Tutti hanno continuamente sollecitato l'approvazione di una normativa adeguata, evidenziando l'importanza di tutelare e promuovere la biodiversità vegetale che caratterizza il nostro territorio. La mancanza di una legge in questo ambito rappresenta non solo una lacuna legislativa, ma anche un'opportunità persa per valorizzare il patrimonio naturale e culturale della nostra Regione, fondamentale per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dell'ambiente.

In Sardegna, la valorizzazione delle specie autoctone non ha solo un'importanza ecologica, ma anche economica e sociale. Investire nella conservazione e nello sviluppo delle risorse naturali locali può generare opportunità per le nuove generazioni. Attraverso la ricerca e lo sviluppo nel campo delle biotecnologie, è possibile generare un indotto economico significativo in settori strategici come l'agricoltura sostenibile, il turismo ecologico e la bioeconomia, inclusa quella farmaceutica. Questo approccio non solo promuove l'innovazione e la competitività, ma contribuisce anche alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile, in linea con i principi politici di tutela ambientale e responsabilità sociale.

Promuovere l'innovazione nel rispetto della biodiversità può stimolare l'imprenditorialità giovanile, incoraggiando le nuove generazioni a impegnarsi nella protezione dell'ambiente e a contribuire a un'economia più sostenibile.

Il confronto tra specie native e non native è chiaro: sebbene le piante esotiche possano apparire vantaggiose per la loro rapida crescita, possono diventare invasive, alterando l'equilibrio ecologico e riducendo la biodiversità. Pertanto, privilegiare l'uso di specie autoctone non è solo ecologicamente sostenibile, ma è anche più efficace nel mantenere la salute degli ecosistemi. Le specie native, adattate ai loro habitat, offrono maggiore resistenza a malattie e stress ambientali, garantendo cicli ecologici duraturi.

In sintesi, la conservazione e la salvaguardia della biodiversità, attraverso l'uso strategico di specie autoctone, sono imperativi per garantire la sostenibilità degli ecosistemi e il benessere della società, creando al contempo opportunità economiche per i giovani in Sardegna.

In merito ai lavori svolti dalla Commissione si rammenta che in data 18 settembre 2024 la proposta di legge n. 35, denominata "Tutela, conservazione e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna", a firma Orrù e più e la proposta di legge n. 43, denominata "Norme relative alle attività di tutela e valorizzazione della flora autoctona e degli habitat naturali e seminaturali della Sardegna", a firma Ciusa e più, sono state illustrate in Commissione, la quale ha deliberato, all'unanimità, l'esame congiunto e l'unificazione dei testi ad opera di una sottocommissione composta dal Presidente Li Gioi, Orrù, Piano e Ciusa per la maggioranza e da Usai per la minoranza.

La finalità delle proposte è quello di colmare il vuoto normativo esistente da più di 50 anni in materia di tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna.

La sottocommissione ha lavorato all'unificazione del testo anche con il supporto degli uffici dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e del Corpo forestale regionale.

In data 12 dicembre 2024 la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato da parte della sottocommissione e ha deciso di procedere ad un ciclo di audizioni.

In data 9 gennaio 2025, sono stati auditi l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, gli esperti di botanica degli Atenei di Cagliari e Sassari, il Presidente dell'Associazione nazionale forestali (ANFOR), i rappresentanti del WWF, della LIPU Sardegna, di Legambiente, di Italia Nostra Sardegna, il Presidente regionale dell'Associazione italiana naturalisti (AIN), il Presidente della Società botanica italiana Sardegna, la Presidente della Società italiana di scienze della vegetazione e un professore di biologia farmaceutica.

In data 14 gennaio 2025 la Commissione ha esaminato gli emendamenti ed ha sospeso l'approvazione finale in attesa di acquisire il parere della Terza Commissione sugli aspetti finanziari.

In data 23 gennaio 2025, acquisito il parere finanziario, la Commissione dopo aver recepito le osservazioni della Terza Commissione ha approvato definitivamente a maggioranza, con l'astensione della minoranza, il testo unificato.

Relazione di minoranza

On.le USAI

pervenuta il 3 febbraio 2025

Il percorso delle due proposte di legge è iniziato il 22 luglio 2024 quando la proposta di legge n. 35, denominata "Tutela, conservazione e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna" venne assegnata alla IV Commissione.

In seguito in data 6 settembre sempre alla IV Commissione venne assegnato il progetto di legge n. 43 denominato "Norme relative alle attività di tutela e valorizzazione della flora autoctona e degli habitat naturali e seminaturali della Sardegna".

L'obiettivo dichiarato dai due gruppi proponenti è quello di colmare un vuoto normativo esistente in materia di tutela della flora autoctona in modo da salvaguardare e valorizzare la fitodiversità della Sardegna.

In data 18 settembre le due proposte sono state presentate in Commissione, ed in tale data si è stabilito all'unanimità di lavorare per l'unificazione dei due testi, stabilendo, anche, di formare una

sorta di sottocommissione informale al fine di giungere alla presentazione di un testo unico, avendo le due proposte le medesime finalità.

In seguito, si è iniziato un percorso di audizioni, nello specifico: Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, gli esperti di botanica degli Atenei di Sassari e Cagliari, il Presidente dell'Associazione nazionale forestali (ANFOR), i rappresentanti del WWF, della LIPU Sardegna, di Legambiente, Italia Nostra Sardegna, un professore di Biologia farmaceutica e la Presidente della Società italiana di scienze della vegetazione.

Terminati lavori di audizione, che hanno fornito strumenti di valutazione e spunti di riflessione sulla proposta di legge, il 14 gennaio 2025 si è provveduto all'esame degli emendamenti, per chiudere, infine, i lavori della Commissione alla data del 23 gennaio.

In realtà il percorso che ci sta portando oggi all'esame della proposta è ben più lungo. Un percorso cominciato nel 1973 quando venne presentata una prima proposta di legge a questo Consiglio regionale.

Siamo certamente tutti consapevoli della necessità di normare la protezione e la valorizzazione della nostra flora. Nell'attuale contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità e la conservazione ambientale, il ruolo della flora autoctona nel ripristino degli ecosistemi naturali è di fondamentale importanza.

Gli ecosistemi terrestri, caratterizzati da una complessa rete di interazioni tra specie vegetali, animali e microorganismi, sono stati a volte alterati dalle attività umane. La distruzione degli habitat e l'introduzione di specie invasive rappresentano alcune delle principali sfide che questi sistemi devono affrontare.

Senza, allo stesso tempo, demonizzare altre specie vegetali che sono state introdotte nel nostro ecosistema ormai da tempo per necessità reali. Un semplice esempio: piante a crescita rapida hanno permesso di mettere in sicurezza terreni che presentavano delle criticità idrogeologiche in fasi emergenziali.

In tale contesto la protezione, la reintroduzione e la valorizzazione di piante autoctone emergono come strategie essenziali per il riequilibrio e la rigenerazione ecologica, ovvero una strategia cruciale per garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine.

La sinergia tra enti governativi, le istituzioni scientifiche e le comunità locali è fondamentale. Le alleanze strategiche tra università, centri di ricerca e amministrazioni locali permettono la condivisione di risorse e competenze.

Ma anche la formazione e la sensibilizzazione della popolazione locale sono altrettanto importanti. Educare la comunità sul valore della biodiversità non soltanto in senso di studio della materia, della tutela e della conservazione, ma anche valore inteso in termini economici.

Quando si parla di biodiversità non si parla solo di flora, ma anche di fauna, e della ricchezza di specie in un determinato ambiente. La flora è ovviamente un elemento importantissimo della biodiversità, in un tutt'uno inscindibile di legami tra mondo animale e vegetale. Per questo non dobbiamo certo dimenticare che l'uomo è parte integrante di questo nostro ecosistema.

Un ecosistema ricco di biodiversità è un ecosistema più forte e resiliente, in grado di resistere agli attacchi e di trovare un nuovo equilibrio in seguito agli stravolgimenti. Ricordiamoci che le piante svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di suolo fertile garantendo la rinnovazione dei boschi.

Queste parole mi portano a riflettere su un altro aspetto. Come detto prima non parliamo solo di aspetti ecologici, ma anche di potenziale economico.

La Sardegna è una terra dalle molteplici peculiarità. E dalle molteplici possibilità. Sono sempre più numerose le attività economiche che ripartono da quelle che sono le nostre attività economiche del settore primario.

Le nostre risorse naturali sono un potenziale che stiamo riscoprendo. Soprattutto le nuove generazioni, che hanno certamente una visione moderna, trovano nuove opportunità di utilizzo delle nostre risorse naturali, nel pieno rispetto e tutela di queste.

Pensiamo all'uso nel campo della cosmetica, della farmaceutica, nella permacultura e nel turismo consapevole.

Abbiamo anche il dovere ed il diritto di difendere le nostre risorse.

All'articolo 2 vengono elencate delle definizioni: biodiversità, conservazione ex situ, conservazione in situ, biopirateria, unità tassonomiche, popolazione e habitat.

Mi vorrei soffermare sulla biopirateria che, nel suo significato più ampio, consiste nel trarre profitto dalla biodiversità, trasferendo le specie presenti in un determinato territorio presso un altro dotato di caratteristiche simili. È un termine non molto piacevole da sentire, ma che rende l'idea del perché si parla di protezione di risorse genetiche delle nostre specie vegetali. Di fatto è un fenomeno nuovo che arriva dal passato. La storia ci fornisce moltissimi esempi di biopirateria. Il trasferimento delle colture non è altro che una delle forme più antiche di contrabbando.

Cioè, la biopirateria può essere descritta fondamentalmente come lo sfruttamento illegale delle risorse naturali e l'appropriazione indebita delle conoscenze tradizionali.

Tale pratica genera danni economici, ambientali e culturali al territorio che ospita le specie autoctone, attraverso la perdita di profitto nella commercializzazione delle risorse naturali, il loro sfruttamento intensivo, e la commercializzazione dannosa delle culture tradizionali.

All'articolo 4 si affrontano i divieti e all'articolo 5 le esclusioni da tali divieti. Anche qui vorrei ribadire quanto detto in Commissione relativamente alle mie perplessità. È corretto proteggere il nostro patrimonio vegetale dallo sfruttamento delle multinazionali, ma allo stesso tempo è necessario rispettare e proteggere la proprietà privata e chi, grazie a tradizioni antiche che vengono tramandate di generazione in generazione, fa un utilizzo personale della vegetazione che cresce spontaneamente nei propri terreni.

Arriviamo dunque all'articolo 6, sanzioni e sorveglianza, nel quale rilevo delle forti criticità sulla applicazione delle sanzioni. Trovo soprattutto di difficile applicazione le lettere a) e b) del comma 1 relativamente alle pesature del materiale oggetto di sanzione.

Infine, con l'articolo 8 viene istituito il Comitato tecnico scientifico, che attualmente propone un numero esagerato dei componenti della Commissione stessa. Un numero esagerato considerato che l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, le agenzie regionali e le Università dispongono certamente delle professionalità specifiche da inserire nel Comitato tecnico scientifico.

PARERE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE SUGLI ASPETTI FINANZIARI DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 35 E N.43.

pervenuto il 3 febbraio 2025

Il testo unificato in oggetto, trasmesso alla Terza Commissione per l'espressione del parere finanziario ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, si compone di 16 articoli e reca, secondo quanto enunciato nel comma 2 dell'articolo 1, disposizioni finalizzate alla tutela e conservazione della flora autoctona della Sardegna e al contrasto dei fenomeni di biopirateria nel territorio regionale.

L'articolo 15 (norma finanziaria), al comma 1, dopo aver richiamato l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che la Regione attui il provvedimento nei limiti delle risorse finanziarie stanziata annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

La proposta in esame potrà, pertanto, trovare concreta attuazione se e nella misura in cui il legislatore regionale allocherà risorse nel bilancio di previsione per le finalità ivi indicate.

Al comma 2, l'articolo 15 prevede che all'attuazione del provvedimento concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziata nelle diverse missioni e programmi del bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Il testo, non corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, così come le proposte di legge che unifica (n. 35 e n. 43), reca prevalentemente norme di carattere ordinamentale, procedurale e programmatico da cui, sostanzialmente, parrebbero non discendere a carico del bilancio regionale maggiori oneri, o, comunque, oneri immediati e aventi carattere obbligatorio, per cui potrà essere la singola legge di bilancio annuale a definire la quantificazione e la copertura delle relative spese.

Pur in mancanza di una relazione accompagnatoria che lo espliciti, dal tenore delle disposizioni interessate (in particolare gli articoli 11, 12 e 13) in uno con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1 succitato, si evince, infatti, che la Regione non autorizza in via immediata alcuna spesa, ma si limita a prospettare possibili azioni di sostegno e, in genere, a fornire una indicazione programmatica cui il legislatore regionale potrà dare corso se e nei limiti in cui decida discrezionalmente, esercizio per esercizio, di destinare risorse finanziarie per gli specifici ambiti contemplati (Sull'ambito applicativo dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 57 del 2023 e n. 48 del 2023).

L'articolo 11, comma 2, peraltro, precisa che gli interventi indicati sono attuati con modalità definite nel Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna di cui all'articolo 10, da adottarsi, secondo quanto previsto dall'articolo 14, entro dodici mesi dalla approvazione della legge.

L'attuazione degli interventi potrà, inoltre, essere finanziata anche attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, di cui l'articolo 6, comma 5, prevede l'impiego per:

- a) le attività di promozione e sostegno della ricerca scientifica;
- b) il potenziamento e ottimizzazione delle attività di vigilanza;
- c) finanziare progetti di educazione ambientale in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio isolano.

Un discorso a parte deve essere fatto, invece, per l'articolo 8, che prevede l'istituzione di una Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona, composta da un massimo di 22 membri, di cui alcuni esterni all'Amministrazione regionale, ai quali ultimi, secondo quanto prevede il comma 6 del medesimo articolo, spetta un rimborso delle spese ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni

di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo si osserva che, trattandosi di spese aventi natura obbligatoria, non è possibile rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Tanto premesso, la Terza Commissione, con esclusivo riferimento ai profili finanziari del provvedimento, esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito indicate.

Nell'articolo 11 (Sostegno regionale alla promozione e divulgazione delle conoscenze), al comma 1, dopo le parole "La Regione sostiene" si suggerisce di inserire le parole: ", nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte annualmente nel bilancio di previsione della Regione,";

Con riferimento all'articolo 8, considerato che, come detto, non è possibile rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, si ritiene essenziale che Codesta Commissione acquisisca preliminarmente idonei elementi informativi riguardanti la quantificazione e la copertura finanziaria dei potenziali oneri discendenti dall'attuazione di tale disposizione, verificando anche con l'Assessorato competente la possibilità di individuare la copertura finanziaria a valere su stanziamenti già esistenti nel bilancio regionale in conto della medesima missione, programma e titolo interessati, di cui sia stata eventualmente appurata l'eccedenza rispetto alle finalità individuate, anche in ragione dell'andamento della gestione negli ultimi anni. Si ricorda, infatti, che con legge regionale 17 dicembre 2024, n. 21 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025) è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025 fino al 31 gennaio 2025, per il quale la Giunta regionale con disegno di legge già assegnato a questa Commissione, approvato con deliberazione 22 gennaio 2025, n. 4/15 (Disegno di legge concernente "Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025"), ha previsto la proroga fino al 28 febbraio 2025. Non è, pertanto, possibile autorizzare nuova spesa e le variazioni di bilancio sono consentite nelle limitate fattispecie disciplinate al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

In alternativa, si invita la Commissione di merito a verificare, in questa fase di esercizio provvisorio, la possibilità di rinviare alle deliberazioni della Giunta regionale con le quali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) deve essere disciplinato tra l'altro il funzionamento della Commissione in oggetto, anche le valutazioni inerenti a eventuali rimborsi da riconoscere ai componenti esterni. Ove si accedesse a tale proposta, si raccomanda di sopprimere il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 8 e si prospetta una riformulazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 nei seguenti termini: "c) la disciplina del funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8, anche in modalità telematica, e degli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai suoi componenti;". Resta inteso che in questo caso sarà onere della Giunta quantificare gli oneri e individuare contestualmente la relativa copertura finanziaria.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Tutela, conservazione e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce la valenza pubblica rivestita dalla flora autoctona per le funzioni ambientale, naturalistica, paesaggistica, identitaria, sociale, scientifica, culturale, turistica e produttiva, in attuazione:

- a) degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 e successive modifiche, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modifiche, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
- b) della normativa relativa al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Le finalità della presente legge sono:

- a) la tutela e conservazione della flora autoctona;
- b) il contrasto dei fenomeni di biopirateria nel territorio regionale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) biodiversità: comprende l'insieme e la variabilità di tutti gli organismi viventi di ogni origine e natura che si trovano sulla biosfera. La biodiversità è distinta in tre livelli principali: genetico, specifico ed ecosistemico;
- b) conservazione ex situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le

- componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali in uno stato soddisfacente, attuate al di fuori del loro ambiente naturale;
- c) conservazione in situ: complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare le componenti della diversità biologica di unità tassonomiche vegetali e animali nel loro ambiente naturale o nell'ambiente in cui hanno sviluppato le proprie caratteristiche, nonché gli habitat naturali, seminaturali o gli agroecosistemi;
 - d) biopirateria: appropriazione o utilizzo abusivo di una risorsa genetica, in particolare di specie vegetali autoctone a fini commerciali;
 - e) unità tassonomica: sono incluse in tale dicitura tutte le categorie tassonomiche di piante spontanee o coltivate, di livello specifico, sottospecifico, varietale e colturale;
 - f) popolazione: insieme di individui di una unità tassonomica, razza o ecotipo autoctono, originario del territorio sardo, per cui è possibile effettuare una delimitazione fisica e/o genetica ed una distinzione e separazione dalle altre popolazioni;
 - g) habitat: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, e si differenziano in interamente naturali e seminaturali.

Art. 3

Elenchi d'interesse regionale

1. La Regione, tenendo conto della valutazione di tutte le specie italiane incluse nelle normative ratificate a livello nazionale, quali le specie elencate nell'allegato della direttiva 92/43/CEE e negli allegati della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, predispone i seguenti elenchi d'interesse regionale estesi a tutta la flora autoctona sarda:

- a) specie vegetali autoctone a protezione totale;
- b) specie vegetali autoctone soggette a limitazioni nella raccolta.

Art. 4

Divieti e disciplina degli interventi di recupero

1. Nel territorio della Regione, per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche e integrazioni, nonché per quelle di interesse regionale elencate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare,

danneggiare o distruggere esemplari o anche singole parti delle specie di cui ai suddetti allegato ed elenchi, compresi frutti, semi, bulbi, rizomi, propaguli e porzioni di cellule e tessuti vegetali, incluso il materiale genetico o porzioni di questo;

- b) detenere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari o anche singole parti delle specie di cui alla lettera a) raccolte nell'ambiente naturale; sono fatte salve le utilizzazioni per finalità scientifiche.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali ivi indicate.

3. La Regione dispone che sul territorio regionale per gli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero o ripristino ambientale di siti degradati, siano utilizzate prioritariamente specie autoctone.

Art. 5

Esclusioni

1. I divieti e i limiti di cui all'articolo 4 non sussistono in relazione alle normali operazioni colturali su terreni agricoli. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agropastorali, selvicolturali e raccolta di piante officinali ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154).

2. Dall'operatività dei divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 sono escluse:

- a) la realizzazione delle opere e infrastrutture pubbliche;
- b) le operazioni di messa in sicurezza e salvaguardia dell'incolumità pubblica quali, esemplificativamente, la ripulitura delle scarpate stradali e ferroviarie, dei canali artificiali e reti drenanti e la realizzazione delle fasce antincendio;
- c) gli interventi selvicolturali sui boschi realizzati nel rispetto della normativa forestale.

3. I committenti delle operazioni escluse dai divieti possono prevedere nei contratti di affidamento delle somme specifiche per l'individuazione e la tutela delle eventuali specie autoctone presenti nelle aree d'intervento.

4. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui all'articolo 4 le piante di cui all'articolo 3, comma 1,

che provengono da colture eseguite in giardini, vivai e stabilimenti di floricoltura regionali o presso enti di ricerca e sperimentazione regionali. Tali specie, se poste in commercio, devono essere accompagnate dal certificato di provenienza redatto dal produttore. A tal fine il produttore che coltiva piante appartenenti alle specie di cui all'articolo 3, comma 1, deve darne comunicazione scritta al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA).

Art. 6

Sanzioni e sorveglianza

1. Chiunque violi i divieti di cui agli articoli 4 e 5 in relazione a esemplari o parti di essi appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni o concessioni rilasciate dalle autorità competenti, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- a) in caso di esemplari o parti di essi in qualunque stadio di sviluppo appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero definite prioritarie e non prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE:
 - 1) sanzione da un minimo di euro 100 fino a un massimo di euro 600 per ciascun ettogrammo o frazione di ettogrammo di specie erbacee o suffruticose intere o parti di esse, nonché in caso di semi, fiori, frutti e materiale di propagazione vegetativa di specie arbustive o arboree in qualunque stadio di sviluppo; i minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie che siano definite prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
 - 2) fuori dai casi previsti dal punto 1), sanzione da un minimo di euro 50 fino a un massimo di euro 300 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo, di sostanza secca e/o fresca, di esemplare o parte di esemplare di specie arbustive o arboree;
- b) sanzione da un minimo di euro 25 fino a un massimo di euro 150 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo in caso di esemplari o parti di essi in qualunque stadio di sviluppo appartenenti a specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Il prodotto delle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, è soggetto a confisca amministrativa per una sua eventuale, laddove possibile, ricollocazione e propagazione.

3. In caso di violazione dei precetti di cui all'articolo 4, comma 1, in connessione all'esercizio di attività produttive, oltre alle sanzioni previste al comma 1, è disposta dall'autorità competente, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento ammini-

strativo che consente l'esercizio dell'attività.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi, chiunque violi l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800; i minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero definite prioritarie e non prioritarie ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

5. La Regione istituisce un apposito fondo in cui confluiscono anche i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative. Il fondo è impiegato per:

- a) le attività di promozione e sostegno della ricerca scientifica;
- b) il potenziamento e l'ottimizzazione delle attività di vigilanza;
- c) finanziare progetti di educazione ambientale in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio isolano.

6. I compiti di vigilanza ed accertamento delle violazioni della presente legge sono attribuiti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e a tutti gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

7. L'irrogazione delle sanzioni amministrative compete al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

8. La Scuola forestale di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), in collaborazione con le Università della Sardegna, promuove speciali corsi di istruzione per il personale regionale addetto alla vigilanza di cui al comma 6.

Art. 7

Autorizzazione alla raccolta delle specie vegetali autoctone a protezione totale

1. Gli istituti di ricerca regionali, le Università dell'Isola, gli enti e le associazioni protezionistiche qualificate e ufficialmente riconosciute che abbiano finalità di ricerca e che intendono raccogliere esemplari di specie vegetali autoctone a protezione totale, nonché enti e agenzie regionali che svolgono attività vivaistica forestale che intendano raccogliere materiale di propagazione di cui all'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 3, ovvero per le esigenze colturali di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022 (Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee), chiedono apposita autorizzazione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente tramite una co-

municazione semplice che illustri l'attività di ricerca, il luogo e il periodo di raccolta, la tipologia (radice, fusto, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), la quantità di materiale vegetale da prelevare nell'ambiente naturale e l'elenco delle persone coinvolte nell'attività di prelievo.

2. Per le specie di cui al comma 1 ricomprese nell'allegato D, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è obbligatorio chiedere l'autorizzazione in deroga al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del medesimo decreto; l'esito di tale richiesta è trasmesso assieme alla comunicazione di cui al comma 1. In tutti i casi in cui incorra carattere d'urgenza, nelle more dell'autorizzazione ministeriale, la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8 si esprime al fine di garantire le attività di ricerca.

3. La Commissione tecnico-scientifica, entro centoventi giorni dal suo insediamento, elabora delle linee guida sulle modalità di raccolta delle specie vegetali a protezione totale, da trasmettere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per l'espressione del parere di competenza e successiva approvazione con decreto assessoriale.

4. Entro quarantacinque giorni dalla richiesta l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Commissione tecnico-scientifica, può negare l'autorizzazione alla raccolta. Qualora esistano motivati rischi di conservazione per la specie vegetale, l'autorizzazione può essere condizionata all'osservanza di particolari modalità da seguire per effettuare la raccolta stessa.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è notificata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed alle altre istituzioni del territorio preposte alla vigilanza e controllo.

Art. 8

Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora autoctona

1. È istituita presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la Commissione tecnico-scientifica regionale per la protezione della flora sarda autoctona (CTS-FA).

2. La CTS-FA è composta da un massimo di ventidue membri che sono:

- a) due rappresentanti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, di cui uno che la presiede e ne coordina i lavori;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due rappresentanti del Corpo forestale e di

- vigilanza ambientale della Regione;
- d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
 - e) due rappresentanti dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS);
 - f) due rappresentanti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
 - g) otto membri accademici che rappresentino tutti i settori scientifico-disciplinari appartenenti al Cod GSD 05/BIOS-01, designati dai Rettori di entrambi gli atenei regionali;
 - h) un esperto in cambiamenti climatici;
 - i) un esperto in pedologia;
 - j) due rappresentanti delle società scientifiche competenti in materia riconosciute almeno a livello nazionale.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

4. I componenti della CTS-FA sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. Le sedute della CTS-FA sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6. I componenti della CTS-FA operano a titolo gratuito.

Art. 9

Centri di conservazione della biodiversità

1. La Regione, pur riconoscendo quale metodo di tutela prioritario della flora spontanea la conservazione in situ, provvede alla tutela delle specie vegetali autoctone ritenute a rischio d'estinzione o di erosione genetica anche attraverso la conservazione ex situ. Sono riconosciuti come Centri di conservazione ex situ della flora autoctona gli Orti botanici e i Centri per la conservazione della biodiversità delle due Università dell'Isola, nonché la Rete dei vivai conservazionistici gestiti dall'Agenzia FoReSTAS e la Banca regionale del germoplasma per l'agricoltura e l'alimentazione, gestita dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ai sensi della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce i Centri per la conservazione, la riproduzione, il recupero e il ricovero di specie vegetali di interesse

regionale e definisce i requisiti strutturali degli stessi e i requisiti organizzativi e strumentali il cui possesso deve essere accertato in capo ai soggetti interessati, anche ai fini dell'erogazione di eventuali finanziamenti.

3. I Centri per la conservazione ex situ della flora sono istituzioni pubbliche che mantengono delle collezioni di piante vive o parti di esse la cui accessione è ben documentata con lo scopo di conservarne il germoplasma sotto forma di piante vive, semi, colture di tessuti, ecc. per tempi indefiniti.

Art. 10

Piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna

1. La Regione attua la conservazione della flora autoctona del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna.

2. Il piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna è finalizzato alla tutela della flora autoctona, al suo censimento e monitoraggio, alla sua conservazione anche tramite i Centri di conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9, nonché alla riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del suo prelievo.

3. Costituisce base informativa iniziale del piano di cui al comma 2, il Sistema Carta della natura della Sardegna redatto dalla Regione e dall'ISPRA-Ministero dell'ambiente del 2015, con l'individuazione di 92 tipi di habitat, la Carta regionale degli habitat e delle specie della Rete Natura 2000 in Sardegna, IPA biological conservation 2011, la Lista Rossa IUCN (Unione internazionale per la conservazione della natura) della flora italiana e CITES. Gli elementi informativi presenti nelle stesse carte costituiscono una base per il suo costante aggiornamento, anche a scala di maggiore dettaglio, per il censimento e monitoraggio nel tempo delle singole specie autoctone, delle loro popolazioni e degli habitat naturali e seminaturali, a cui provvede l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, con la collaborazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dell'Agenzia FoReSTAS e dell'Agenzia AGRIS, delle Università della Sardegna, dei centri regionali di ricerca anche con il contributo di enti, società scientifiche e associazioni protezionistiche qualificate.

4. L'inserimento dei dati di nuova acquisizione avviene sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica regionale di cui all'articolo 8.

Art. 11

Sostegno regionale alla promozione e divulgazione delle conoscenze

1. La Regione sostiene, nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte annualmente nel bilancio di previsione regionale, le attività dei soggetti pubblici e privati volte alla promozione e alla divulgazione delle conoscenze floristiche del territorio isolano.

2. La Regione, in particolare, con modalità definite nel piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna di cui all'articolo 10:

- a) favorisce e sostiene le iniziative che partecipano alla progettazione europea e internazionale anche attraverso lo stanziamento di fondi e la definizione di mezzi di sostegno adeguati a tali iniziative;
- b) definisce, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti nell'Isola, le modalità di sostegno alla formazione continua del personale preposto alle attività di vigilanza, di cui all'articolo 6, comma 6;
- c) sostiene l'insegnamento della flora regionale e dei suoi usi alimentari, farmaceutici, commerciali e delle sue potenzialità anche economiche, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale;
- d) sostiene la ricerca scientifica di base e applicata e gli studi sulla flora del territorio isolano, inclusi specifici studi sugli usi tradizionali e sull'importanza economica e sociale delle piante, anche attraverso la realizzazione di progetti territoriali da realizzarsi insieme a enti di ricerca pubblici, enti locali e comunità del territorio.

Art. 12

Collaborazione transfrontaliera e transnazionale

1. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza locale, interregionale e internazionale con le altre regioni italiane e con le regioni e stati esteri in relazione alla tutela e conservazione della flora.

Art. 13

Interventi straordinari e urgenti di tutela

1. La Regione, anche su proposta degli enti locali e delle associazioni di cittadini, può intraprendere o

favorire iniziative specifiche, studi o ricerche, aventi come fine una migliore conservazione e valorizzazione della flora autoctona, degli habitat naturali e seminaturali e delle situazioni ambientali di particolare pregio.

2. Qualora sussistano dei rischi concreti per la flora di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che lascino prevedere un imminente danno, la Regione dichiara la condizione di urgenza ed improrogabilità per interventi straordinari e urgenti di tutela.

Art. 14

Disciplina attuativa

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione consiliare competente e sentita la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva, con una o più deliberazioni:

- a) il piano di censimento, tutela e valorizzazione della flora autoctona della Sardegna e relativi elenchi delle specie di cui all'articolo 3; l'aggiornamento del piano avviene contestualmente a quello degli elenchi di cui all'articolo 3, almeno ogni tre anni; in caso di mancato aggiornamento, il piano resta comunque in vigore;
- b) le limitazioni e le modalità di raccolta delle specie di cui all'articolo 3, anche ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2018 e del decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali 21 gennaio 2022, da approvarsi tramite decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- c) la disciplina del funzionamento, anche in modalità telematica, della Commissione di cui all'articolo 8 e degli eventuali rimborsi spese da riconoscere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale;
- d) i requisiti strutturali, organizzativi e strumentali dei centri di cui all'articolo 9.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua la presente legge nei limiti delle risorse finanziarie stanziare annualmente con legge di bilancio per tali finalità.

2. All'attuazione della presente legge concorrono, inoltre, le ulteriori risorse europee, nazionali e regionali stanziare nelle diverse missioni e programmi del

bilancio regionale riconducibili alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 4, che entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di approvazione definitiva della disciplina prevista dall'articolo 14, recante gli elenchi di cui all'articolo 3.